

**COMUNE DI PARMA**  
**SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE**  
**STRUTTURA OPERATIVA CASA**  

---

**BANDO DI CONCORSO**

**Per l'erogazione di contributi integrativi a valere sulle risorse al Fondo Nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'art. 11 della Legge 9 dicembre 1998 n. 431 e succ. mod. – artt. 38 e 39 L.R. n. 24/2001 - Anno 2010 - approvato con delibera di Giunta Comunale n. 592/2010 del 06/05/2010.**

---

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, comma 7, Legge 9 dicembre 1998 n° 431, così come modificato dalla legge. n.21/2001 e degli artt. 38 e 39 della L.R. n. 24/2001, viene indetto un Bando di concorso pubblico per l'assegnazione di contributi integrativi a valere sulle risorse assegnate al Fondo Nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione - **Anno 2010** - in attuazione della delibera di Giunta Regionale n. 2430 del 28/12/2009 che approva i criteri attuativi del Fondo Nazionale e contiene le direttive specifiche per il funzionamento e l'erogazione del Fondo stesso.

**RISORSE**

Confluiscono sul Fondo Regionale per la locazione:

- risorse statali,
- risorse regionali;
- risorse comunali.

**BENEFICIARI**

A tale Bando possono partecipare i cittadini interessati ad un contributo integrativo per il pagamento dei canoni di locazione **dell'anno 2010** dovuti ai proprietari degli immobili adibiti ad uso abitativo, **che alla data di presentazione della domanda** siano in possesso dei seguenti requisiti:

**1) REQUISITI DEL NUCLEO FAMILIARE ISEE**

- A.1) Cittadinanza italiana;
- A.2) Cittadinanza di uno Stato appartenente all'Unione Europea;
- A.3) Cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione Europea, per i cittadini stranieri muniti di permesso di soggiorno o carta di soggiorno di durata non inferiore ad un anno ai sensi del D. Lgs. n. 286/98 e successive modifiche. In caso di permesso di soggiorno o carta di soggiorno scaduti è ammissibile la domanda di contributo qualora sia stata fatta domanda di rinnovo. Il Comune prima della erogazione del contributo provvederà ad accertare l'avvenuto rinnovo da parte della Questura.
- B.1) Titolarità di un contratto di locazione ad uso abitativo, stipulato ai sensi dell'ordinamento vigente alla data della stipula, per un alloggio sito nel Comune di Parma, regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate o in corso di registrazione;  
*E' ammissibile a contributo il contratto per il quale è stata fatta domanda di registrazione. Il Comune, prima dell'erogazione del contributo, provvederà ad accertare l'avvenuta registrazione del contratto da parte dell'Agenzia delle Entrate. Non sono ammissibili a contributo i contratti così detti "ad uso foresteria", i contratti stipulati per finalità turistiche e i contratti verbali stipulati a partire dal 31/12/1998. E' ammissibile a contributo l'eventuale contratto di sublocazione tra il rappresentante legale dell'Impresa e il lavoratore dipendente. Il contratto di sublocazione deve essere registrato all'Agenzia delle Entrate.*
- B.2) Titolarità di un atto di assegnazione in godimento di un alloggio di proprietà di Cooperativa a proprietà indivisa, qualora siano presenti le seguenti condizioni:
  - a) la Cooperativa deve prevedere, nel proprio Statuto o in apposita convenzione, un vincolo d'inalienabilità ai soci del patrimonio residenziale indivisibile con l'obbligo, nel caso di

cessazione o di cambiamento di attività, a devolvere gli immobili residenziali assoggettati a tale vincolo ad Enti pubblici appositamente individuati da disposizioni normative di settore;

- b) l'alloggio per il quale si richiede il contributo non deve essere compreso in eventuali piani di cessione ai sensi dell'art. 18 della L. 179/92 e succ. modifiche, mentre l'ammontare del canone non deve comprendere nessuna somma che possa costituire, per qualsiasi titolo, un credito per il socio assegnatario.

La sussistenza delle predette condizioni deve essere certificata dal rappresentante legale della Cooperativa assegnante.

- C) Residenza anagrafica nel Comune di Parma, nonché nell'alloggio oggetto del contratto di locazione;

- D) Non essere assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica;

- E) Non essere assegnatario di un alloggio comunale;

Le seguenti condizioni non sono causa di esclusione dal contributo:

- a) contratto stipulato ai sensi della Legge n. 431/98, della Legge n. 392/78 ("equo canone") e della Legge n. 359/92 ("Patti in deroga");

- b) titolarità di una concessione amministrativa d'uso di un alloggio acquisito in locazione sul mercato privato dal Comune, oppure da Società o Agenzie costituite a questo scopo dal Comune stesso, a condizione che il canone d'uso mensile sia almeno pari all'ammontare del canone di locazione corrisposto al proprietario dell'alloggio dal Comune oppure dalle Società o Agenzie di cui sopra.

La sussistenza delle predette condizioni deve essere certificata dal Dirigente comunale competente oppure dal Legale rappresentante della Società o Agenzia assegnante.

- F) Non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, su un alloggio in ambito della Provincia di Parma.

Le seguenti condizioni non sono causa di esclusione dal contributo:

- a) titolarità di un diritto reale di "nuda proprietà";

- b) titolarità di una quota su un alloggio non superiore al 50%;

- c) titolarità di una quota su più alloggi purché le quote singolarmente prese non siano superiori al 50%;

*In relazione ai punti b) e c) si precisa che la restante percentuale di proprietà non deve essere in capo ad un altro componente del nucleo familiare richiedente.*

- d) titolarità di alloggio accatastato presso l'Ufficio Tecnico Erariale, come inagibile oppure provvedimento del Sindaco che dichiara la inagibilità oppure la inabitabilità dell'alloggio;

- e) concessione dell'uso dell'alloggio in comodato gratuito a parenti sino al terzo grado ed affini sino al secondo grado non facenti parte del nucleo familiare ai fini ISEE. I soggetti a favore dei quali è stato concesso l'uso dell'alloggio in comodato gratuito devono essere residenti nell'alloggio stesso.

Si ricorda che sono parenti in linea retta le persone che discendono l'una dall'altra (genitore-figlio), sono parenti in linea collaterale coloro che, pur avendo un capostipite comune (ad esempio il padre o il nonno), non discendono l'una dall'altra (ad es. fratelli o cugini). Nella linea retta il grado di parentela si calcola contando le persone sino al capostipite comune, senza calcolare il capostipite. Nella linea collaterale i gradi si calcolano salendo da uno dei parenti sino al capostipite comune (da escludere) e da questo discendendo all'altro parente. L'affinità è il vincolo fra un coniuge ed i parenti dell'altro coniuge (gli affini di ciascun coniuge non sono affini fra di loro). Il grado di affinità è lo stesso che lega il parente di uno dei coniugi. I coniugi (legati da rapporto di coniugio) non sono né parenti, né affini.

- f) alloggio non adeguato alle esigenze del nucleo familiare.

Si intende adeguato un alloggio di superficie utile almeno pari a 30 mq, con ulteriori 15 mq per ogni componente oltre i primi due. La superficie utile (calpestabile) deve essere calcolata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni e si arrotonda al metro quadrato superiore.

- G) **Patrimonio mobiliare** del nucleo familiare, calcolato ai sensi del D.Lgs. 109/98 così come modificato dal D.Lgs. 130/2000 (depositi e conti correnti bancari e postali, titoli di Stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, azioni, partecipazioni azionarie e non azionarie, fondi d'investimento e ogni altra componente patrimoniale, ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999 n. 221) **non superiore a € 35.000,00** al lordo della franchigia prevista ai sensi del D.Lgs. 109/98 così come modificato dal D.Lgs. 130/2000 (€ 15.493,71). Tale limite è aumentato del 30% per i nuclei familiari in cui almeno uno dei componenti abbia un'età superiore ai 65 anni o abbia un grado di invalidità superiore al 66%.
- H) **Valore ISE** (Indicatore della Situazione Economica) del nucleo familiare, calcolato ai sensi del D.Lgs. 109/98, così come modificato dal D.Lgs. 130/2000, **non superiore a € 34.310,00** **Il valore ISE deve essere calcolato con il reddito complessivo (anno 2009) risultante dall'ultima dichiarazione presentata ai fini IRPEF e IRAP, in caso di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, vanno assunti i redditi imponibili ai fini IRPEF e IRAP risultanti dall'ultima certificazione sostitutiva (mod. CUD 2010).**  
**Per i nuclei familiari che non hanno redditi soggetti ad IRPEF o IRAP e percepiscono redditi esenti il richiedente dovrà dichiarare l'ammontare dei redditi esenti annui percepiti dal nucleo nell'anno 2009;**
- D) **Valore ISEE** (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) del nucleo familiare, valore ISE (indicatore della situazione economica) e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE (Indicatore della Situazione Economica), calcolati ai sensi del D.Lgs. 109/98 così come modificato dal D.Lgs. 130/2000, rientranti entro i valori di seguito indicati:

FASCIA	VALORE ISE	INCIDENZA CANONE/VALORE ISE
A	Fino a € 11.920,00	Non inferiore al 14%
B	Da € 11.920,01 a € 34.310,00 (Valore ISEE non superiore a € 17.155,00)	Non inferiore al 24%

Ai soli fini del Fondo regionale per la locazione, il valore ISEE della tabella di cui sopra, risultante dall'attestazione rilasciata dall'INPS e relativo alla collocazione nella fascia B), è diminuito del 20% in presenza di uno dei seguenti requisiti:

- a) presenza di un solo reddito derivante da solo lavoro dipendente e/o da pensione;
- b) presenza di uno o più redditi da sola pensione e presenza di almeno un componente di età superiore ai 65 anni.

**Le condizioni di cui sopra non sono tra loro cumulabili.**

I redditi da considerare per l'applicazione dell'abbattimento del 20% del valore ISEE sono quelli indicati nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.).

Ai sensi del D.P.R. 445/2000 i requisiti per l'accesso e la situazione economica del nucleo familiare sono comprovati con dichiarazione sostitutiva.

I requisiti sono valutati con riferimento a tutto il nucleo familiare così come determinato dal D.Lgs. 109/98 così come modificato dal D.Lgs. 130/2000, nonché dal D.P.C.M. 221/1999 così come modificato dal D.P.C.M. 242/2001.

**I requisiti per l'accesso di cui alle lett. A), B), D) E) ed F), devono sussistere alla data di presentazione della domanda e permanere per tutto il 2010 ad eccezione del requisito della Residenza che, in caso di stipula di un nuovo contratto di locazione, può essere trasferito nel nuovo alloggio in locazione situato in un Comune della Regione Emilia Romagna diverso da quello in cui è stata presentata la domanda. La perdita, anche di uno solo dei requisiti, comporta l'esclusione dal beneficio, a far tempo dalla data della perdita del requisito stesso.**

**Qualsiasi variazione dei requisiti dovrà essere comunicata tempestivamente per iscritto all'ACER Parma Vicolo Grossardi 16/a Parma.**

2) **MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

Le domande di partecipazione al presente Bando devono essere compilate ai sensi del D.P.R. 445/2000, sull'apposito modulo predisposto dal Comune di Parma dovranno contenere, pena l'esclusione:

- a) dati anagrafici del richiedente e di tutti i componenti del nucleo familiare ISEE;
- b) dichiarazione che il **valore I.S.E.**, calcolato ai sensi del D.Lgs. 109/98, così come modificato dal D.Lgs. 130/2000, **non è superiore ad € 34.310,00**
- c) dichiarazione che il **valore I.S.E.E.**, calcolato ai sensi del D.Lgs. 109/98, così come modificato dal D.Lgs. 130/2000, **non è superiore ad € 17.155,00**
- d) che il **patrimonio mobiliare**, calcolato ai sensi del D.Lgs. 109/98, così come modificato dal D.Lgs. 130/2000, **non è superiore a €. 35.000,00** al lordo della franchigia prevista dalla normativa (€ 15.493,71). Tale limite è aumentato del 30% per i nuclei familiari in cui almeno uno dei componenti abbia un'età superiore ai 65 anni o abbia un grado di invalidità superiore al 66%;
- e) dichiarazione di non essere titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su alloggio situato nell'ambito della Provincia di Parma (con le eccezioni di cui al punto F, lett. a), b), c), d), e) ed f);
- f) dichiarazione di **non essere assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica** o di un alloggio comunale (in quest'ultima ipotesi, con le eccezioni di cui al punto E, lettere a) e b);
- g) dichiarazione di **essere titolare di un contratto di locazione regolarmente registrato ovvero di essere titolare di un atto di assegnazione in godimento** di un alloggio di proprietà di Cooperativa a proprietà indivisa con l'indicazione dell'ammontare del canone mensile al netto degli oneri accessori. **Dovrà essere allegata fotocopia del contratto stesso riportante gli estremi della registrazione presso l'ufficio delle Entrate o ultima registrazione se trattasi di rinnovo, e fotocopia dell'ultima ricevuta d'affitto pagata al momento della presentazione della domanda;**
- h) di aver reso Dichiarazione Sostitutiva Unica.

**PARTE INTEGRANTE DELLA DOMANDA**, è la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) di cui alla precedente lett. h), approvata con D.P.C.M. del 18.05.2001, composta dal modello base che raccoglie i dati generali relativi al nucleo familiare e da tanti fogli allegati quanti sono i componenti del nucleo medesimo, **CALCOLATA CON IL REDDITO COMPLESSIVO IRPEF RELATIVO ALL'ANNO 2009 (o 2008 solo temporaneamente se trattasi di redditi da lavoro autonomo o simili DA RETTIFICARE SUCCESSIVAMENTE ENTRO IL 31/8/2010 CON I REDDITI 2009, PENA L'ESCLUSIONE).**

**NON SONO PERTANTO AMMESSE seppure valide, le Dichiarazioni Sostitutive Uniche calcolate con il reddito IRPEF relativo all'anno 2008.**

Ai soli fini del Fondo regionale per la locazione **non sono efficaci**:

- a) eventuali nuove Dichiarazioni Sostitutive, in seguito alla scadenza della validità annuale della precedente Dichiarazione, presentate posteriormente al termine di chiusura del Bando;
- b) eventuali nuove Dichiarazioni Sostitutive, in seguito a mutamenti nelle condizioni familiari ed economiche, presentate posteriormente al termine di chiusura del Bando.

**Sono fatte salve, tuttavia, le nuove dichiarazioni sostitutive in seguito agli accertamenti di cui al punto 7 del presente bando.**

**SARANNO ESCLUSE dal beneficio le domande prive della Dichiarazione Sostitutiva Unica** di cui al D.P.C.M. del 18.05.01. Inoltre saranno escluse le domande prive della

sottoscrizione, nonché le domande pervenute oltre il termine di scadenza del 21/6/2010 del Bando di Concorso.

**I moduli di domanda sono in distribuzione presso:**

- **Uffici Comunali D.U.C. Largo Torello de Strada 11/a Parma**
- **ACER - PARMA Vicolo Grossardi 16/a Parma**

Il Bando e il modulo di domanda sono, altresì, scaricabili dal sito Internet del Comune di Parma [www.comune.parma.it](http://www.comune.parma.it) e dell' Acer – Parma [www.aziendacasapr.it](http://www.aziendacasapr.it)

**Le domande debitamente compilate e corredate della Dichiarazione Sostitutiva Unica dovranno pervenire, direttamente o per posta, all'ACER PARMA – Vicolo Grossardi, 16/a,**

**dal 13 MAG 2010 al 21 GIU 2010.**

**dal lunedì al giovedì dalle ore 8.30 alle ore 17.00 in orario continuato  
il venerdì dalle ore 8.30 alle 12.00**

**Per le domande inoltrate per posta, farà fede la data del timbro postale di partenza.**

Nel caso di consegna diretta presso ACER PARMA – Vicolo Grossardi 16/a, le domande dovranno essere sottoscritte in presenza dell'addetto incaricato.

Nel caso di consegna da parte di persona diversa dal richiedente o di invio per posta, la domanda dovrà essere completa della firma del richiedente e corredata di fotocopia di un suo documento di riconoscimento in corso di validità.

Nel solo caso di “impedimento temporaneo alla firma del richiedente” la domanda potrà essere sottoscritta, di fronte a funzionario comunale, dal coniuge o, in sua, assenza, da figli o, in mancanza di questi da altro parente in linea retta

La Dichiarazione Sostitutiva Unica, dovrà essere obbligatoriamente resa presso un CAAF convenzionato con l'INPS, di cui all'elenco in distribuzione unitamente al modulo di domanda.

**3) MODALITA' DI CALCOLO DEI VALORI ISE ED ISEE**

L'Indicatore della Situazione Economica (ISE) è il valore che si desume dalla somma dei redditi (reddito complessivo ai fini IRPEF, redditi agrari ai fini IRAP e reddito delle attività finanziarie relative al patrimonio mobiliare) determinata in base ai calcoli previsti dal D.Lgs. 109/98 (così come modificata dal D.Lgs. 130/2000) e del patrimonio (valore del patrimonio immobiliare, come definito dal D.Lgs. 109/98 e succ. mod., nella misura del 20% + patrimonio mobiliare, come definito dallo stesso decreto legislativo, nella misura del 20%.)

L'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) è il valore che si desume dal rapporto tra l'Indicatore della Situazione Economica (ISE) e il parametro corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare desunto dalla scala di equivalenza di cui al D.Lgs. 109/98, mod. dal D.Lgs. 130/2000.

#### 4) **ENTITA' DEL CONTRIBUTO E MODALITA' DI EROGAZIONE**

Il **contributo teorico** è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori sul valore ISE ( Indicatore della Situazione economica ) calcolato ai sensi del D.Lgs. 109/98 così come modificato dal D.Lgs. 130/2000.

FASCIA	ENTITA' DEL CONTRIBUTO TEORICO
A	<b>Il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 14% per un massimo di € 3.100,00</b>
B	<b>Il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 24% per un massimo di € 2.325,00</b>

Il Comune si riserva la facoltà di quantificare, nei limiti massimi previsti, il contributo reale da erogare per ciascuna fascia di appartenenza, sulla base delle risorse che saranno effettivamente disponibili. Nel definire le modalità di erogazione dei contributi, in caso di **risorse attribuite inferiori al fabbisogno teorico**, il Comune, sentite le Organizzazioni Sindacali, può:

- determinare autonomamente la percentuale di copertura delle fasce A e B;
- ridurre il contributo al 50% dell'importo del canone annuo.

Al solo fine del calcolo del **contributo teorico**, nel caso di canone di locazione mensile, al netto degli oneri accessori, superiore al limite di € 85000, l'incidenza sarà calcolata assumendo come base di calcolo l'importo del canone massimo mensile di € 850,00.

**Per il calcolo del numero dei mesi di possesso dei requisiti , non si considerano le frazioni di mese inferiori a 15 giorni.**

**In caso di contributo reale inferiore a € 50 non si procederà all'erogazione del contributo.**

#### 5) **CANONE ANNUO DI LOCAZIONE**

Il canone annuo di locazione, al netto degli oneri accessori, è costituito dalla somma dei canoni di locazione relativi all'anno 2010 e relativi sia ad alloggi situati nel Comune di presentazione della domanda sia ad alloggi situati in un Comune della Regione Emilia Romagna diverso da quello in cui è stata presentata la domanda, anche in seguito a proroga o rinnovo oppure in seguito a stipula di un nuovo contratto di locazione.

Nel caso di contratto con data di scadenza posteriore al termine di chiusura del bando, verrà calcolata l'incidenza del canone annuo di locazione fino al 31.12.2010 provvedendo, anteriormente all'erogazione del contributo, alla verifica dell'avvenuta proroga, rinnovo o stipula di un nuovo contratto, anche in altro comune della Regione Emilia Romagna.

Qualora il nuovo canone di locazione sia superiore a quello dichiarato al momento della presentazione della domanda, non si terrà conto, nel calcolo dell'incidenza, dell'avvenuto aumento.

Qualora, invece, il nuovo canone di locazione sia inferiore al precedente, si procederà a ricalcolare l'incidenza del canone sul valore ISE e quindi l'importo del contributo.

Nel caso di proroga, rinnovo o stipula di un nuovo contratto entro i termini di apertura del bando, il canone annuo sarà determinato dalla somma dei canoni.

Nel caso di contratto cessato in corso d'anno, al quale non faccia seguito una proroga, rinnovo o stipula di un nuovo contratto, l'incidenza del canone sul valore ISE sarà calcolata sulla base degli effettivi mesi di locazione, fino alla data della cessazione del contratto.

#### 6) **COABITAZIONE**

In caso di coabitazione, per la determinazione della situazione economica, si fa riferimento a tutti i nuclei familiari residenti nell'alloggio cui si riferisce il contratto di locazione oggetto della richiesta.

In caso di un contratto di locazione cointestato a più distinte famiglie anagrafiche coabitanti nel medesimo alloggio, i nuclei familiari possono fare domanda di accesso al contributo separatamente; il Comune considererà la loro situazione economica separatamente, dividendo l'importo del canone tra i nuclei coabitanti.

In caso di contratto di locazione cointestato a due o più distinte famiglie anagrafiche coabitanti nel medesimo alloggio di cui una o più famiglie però non residente/i nell'alloggio, potrà fare domanda solo la/e famiglia/e residente/i; il comune considererà solo la situazione economica della/e famiglia/e residente/i e dividerà l'importo del canone per due o più famiglie,

In caso di più contratti di locazione per distinte porzioni di alloggio intestati a più famiglie anagrafiche coabitanti, i nuclei stessi possono fare domanda di accesso al contributo separatamente; il Comune considererà separatamente la loro situazione economica e l'importo del canone previsto in ciascun contratto.

## 7) **ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E ACCERTAMENTI DEL COMUNE**

Il Comune procederà all'istruttoria delle domande ed alla verifica del possesso dei requisiti prescritti.

Nel caso in cui il richiedente non sia in grado di dichiarare redditi ai fini IRPEF e IRAP, fatti salvi i redditi esenti, oppure nel caso di somma redditi IRPEF e IRAP inferiore al canone annuo, oppure di somma redditi IRPEF e IRAP superiore al canone annuo, al lordo della riduzione di cui al punto 4), del 10%, si procederà a verificare, prima dell'erogazione del contributo, l'effettiva situazione economica e sociale del richiedente, anche tramite i servizi sociali o altra struttura comunale demandata.

**Il Comune escluderà dal beneficio economico in seguito alla verifica nelle ipotesi di cui sopra e, nel caso di soggetti non assistiti, le domande che presentino situazioni valutate come inattendibili ai fini del sostentamento familiare, fatte salve quelle derivanti da redditi esenti ai fini IRPEF. AL SOLO FINE DELLA VALUTAZIONE DELL'ATTENDIBILITÀ, SARANNO CONSIDERATI I REDDITI DELL'ANNO CORRENTE.**

## 8) **MODALITÀ DI CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI**

L'Amministrazione Comunale comunicherà ai beneficiari, **a mezzo lettera**, l'avvenuta concessione del contributo e le modalità d'erogazione ovvero l'eventuale esclusione dallo stesso.

**Avverso tale comunicazione, potranno essere presentate all'Ufficio Casa - c/o D.U.C. - L.go Torello De Strada n° 11/A – eventuali osservazioni e/o opposizioni, entro 30 giorni consecutivi dal ricevimento della comunicazione.** Decorso tale termine il provvedimento s'intende definitivo.

L'Amministrazione Comunale si riserva di dare riscontro ad eventuali osservazioni e/o opposizioni presentate dai richiedenti circa l'esito delle istanze, esaminate dalla Commissione ex art. 7 del Regolamento comunale in materia di edilizia residenziale pubblica, entro 60 giorni dalla data della loro presentazione.

**L'elenco dei beneficiari e degli esclusi verrà affisso all'Albo Pretorio del Comune.**

*In caso di decesso dell'avente diritto al contributo, il contributo sarà assegnato:*

- *all'intestatario del contratto di locazione;*
- *al soggetto che succede nel rapporto di locazione ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 392/1978, nel caso l'avente diritto al contributo deceduto fosse anche intestatario del contratto.*

*Qualora non sia possibile la successione nel rapporto di locazione ai sensi dell'art. 6 della legge n. 392/1978, il Comune provvederà al ricalcolo dell'incidenza del canone in base al numero dei mesi di locazione fino all'avvenuto decesso e verserà l'eventuale contributo così ricalcolato ad un erede individuato in base alle disposizioni del Codice Civile.*

**In caso di morosità dei conduttori, il Comune intende avvalersi della facoltà prevista dalla Legge n. 269 del 12.11.04, che prevede i contributi integrativi destinati ai conduttori vengano erogati al locatore interessato, a sanatoria della morosità medesima.**

**In caso di presenza di ordinanza di convalida o sentenza di sfratto esecutiva per morosità oppure per finita locazione, per il calcolo dell'incidenza del canone sul valore ISE si dovrà considerare il numero di mesi di locazione fino alla data di esecuzione del provvedimento fissata dal giudice (art. 56 L392/1978). Sono ammissibili a contributo le situazioni di sfratto esecutivo qualora sia in atto una sospensione o proroga dello sfratto (art. 6 L. 431/98).**

## 9) ALTRE DISPOSIZIONI

Il richiedente dovrà, dichiarare di essere consapevole che, sui dati dichiarati potranno essere:

- effettuati controlli ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e, nel caso di erogazione del contributo, essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ed effettuati controlli da parte della Guardia di Finanza, c/o gli Istituti di Credito e gli altri intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio mobiliare, ai sensi degli art. 4 – comma 2 – D.Lgs. 109/98, così come modificato dal D.Lgs. 130/2000 e 6 – comma 3 – D.P.C.M. 221/99 e succ. modificazioni;
- effettuati controlli sulla veridicità della situazione familiare dichiarata e confronti dei dati reddituali e patrimoniali con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze.

Inoltre il Comune, sempre ai sensi del suddetto art. 4 D.Lgs., può richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali di modesta entità.

A norma dell'art. 75 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo di cui all'art. 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dal beneficio eventualmente conseguente al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fatte salve, comunque, le sanzioni penali previste dall'art. 76 (pene a carattere detentivo anche fino a 5 anni e multe).

Ai sensi dell'art.5 della Legge n. 241/90, il Comune, in sede di istruttoria, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni e ordinare esibizioni documentali.

Il richiedente dovrà, altresì, dichiarare di essere a conoscenza che, nel caso di assenza di redditi IRPEF e IRAP, o in caso di somma redditi IRPEF e IRAP inferiore al canone annuo, oppure somma redditi IRPEF e IRAP superiore al canone annuo del 10%, prima dell'erogazione del contributo, il Comune procederà a verificare l'effettiva situazione economica e sociale del richiedente, anche tramite i Servizi Sociali o altra Struttura comunale demandata e, che dopo tale verifica, il Comune potrà escludere dal beneficio le domande valutate inattendibili ai fini del sostentamento familiare.

Ai sensi del D.Lgs. 196/03, i richiedenti autorizzano il Comune di Parma, a richiedere agli Uffici competenti ogni eventuale atto, certificazione, informazione, ritenute utili ai fini della valutazione della domanda e, parimenti, autorizzano il Comune di Parma al trattamento dei dati personali ivi compresi quelli sensibili.

Il Comune di Parma non assume responsabilità per eventuale dispersione delle domande dipendente da inesatte indicazioni del destinatario da parte del richiedente ne per eventuali disguidi postali o disguidi imputabili a terzi, a caso fortuito, o forza maggiore.

## 10) **NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

- L. 431/98 – art. 11
- L. 189/2002
- L. 2/2002
- L. 269/2004
- D.Lgs. 109/98
- DPCM 221/99
- DPCM 242/2001
- DPCM del 18/05/2001
- D.Lgs. 286/98
- D.Lgs. 130/2000
- D.Lgs. 267/2000
- D.M. dei LL.PP. del 7/06/99
- D.M. delle Infrastrutture e dei Trasporti del 28/11/2005
- L.R. 24/2001
- D.P.R. 445/2000
- D.P.R. 131/86
- Deliberazione di Giunta della Regione Emilia Romagna progr. n. 2430 del 28/12/2009.
- Circolare INPS n. 153 del 31/07/2001.
- D.L. 112/2008 convertito con L. 133/2008

Dalla Residenza Municipale, 13/05/2010

f.to **IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO  
IMMOBILIARE – S.O. UFFICIO CASA**  
Ing. Dante Bertolini